

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2354

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LIMA, GRASSI BERTAZZI, MATTA GIOVANNI, DRAGO,
SALOMONE, QUATTRONE**

Presentata il 26 luglio 1978

Modifiche alle leggi 29 aprile 1949, n. 264, 14 agosto 1967, n. 800 ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1971, n. 686, riguardanti le attività lirico-sinfoniche

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di restituire in tempi brevi serenità e certezza di diritto ad uno dei settori-cardine delle attività lirico-sinfoniche, attraverso una procedura rapida ed intesa ad escludere dall'applicazione della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, nonché dall'applicazione degli articoli 47, 48, 49 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1971, n. 686, i cantanti primari e comprimari, i concertisti-solisti, i direttori d'orchestra, i registi, i coreografi, i primi ballerini e i ballerini solisti, legati all'imprenditore pubblico o privato con contratti di lavoro autonomo.

Le altre categorie di lavoratori dello spettacolo, impiegate nelle attività lirico-sinfoniche, risultando legate da rapporti di dipendenza con le istituzioni pubbliche o private o con i privati datori di lavoro, restano, invece, assoggettate a tutte le norme delle leggi vigenti di cui sopra.

Per le categorie artistiche di cui all'articolo 1 della presente proposta di legge, il problema è diverso. Intanto, la stessa legge 14 aprile 1967, n. 800, prevede per tali categorie la « chiamata diretta ». Abolendo, come è già stato fatto nel campo dello sport attraverso decreto legge, l'obbligo della iscrizione nelle liste di collocamento per quelle categorie artistiche, che prestano la loro opera con rappor-

to di lavoro autonomo, si riconosce alle stesse la condizione di libera professionalità. Tutto ciò allo scopo di porre termine ad uno stato di confusione, stroncando speculazioni, chiarendo responsabilità, adeguando diritti e doveri.

La proposta di legge viene incontro, pertanto, ad un duplice ordine di esigenze. In primo luogo rapporta la legge italiana a quanto in vigore negli Stati della comunità del MEC dove gli artisti (cantanti, direttori d'orchestra etc.), sono riconosciuti liberi professionisti, in assenza di un rapporto di dipendenza (stabile, stagionale etc.), con i teatri d'opera o con le Istituzioni concertistiche dei rispettivi Paesi. Quest'ultimo caso non si verifica in Italia dove gli artisti, di cui ci si occupa, sono legati in ogni caso all'imprenditore pubblico o privato da contratti professionali con un numero di prestazioni assicurate e relativo onorario, nella forma di « scrittura » che si configura come rapporto autonomo. Dippiù, le vigenti norme comunitarie, senza il correttivo contenuto nella presente proposta di legge, trovano gli artisti italiani in condizioni tutte particolari con svantaggi e limitazioni nei confronti dei colleghi degli altri Paesi del MEC.

In secondo luogo, la proposta di legge viene a sanare una contraddizione di carattere giuridico-fiscale, fonte di perenne incertezza. Gli artisti di cui all'articolo 1 della presente proposta di legge vengono, infatti, tassati quali liberi professionisti ma obbligati, nello stesso tempo, dagli articoli 47, 48 e 49 della legge 14 agosto 1967, n. 800, all'iscrizione nelle liste di collocamento quali lavoratori dipendenti, a differenza — altra contraddizione — degli scenografi e dei costumisti, opportunamente esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nelle liste di collocamento stesse.

La sospensione dell'applicazione della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni degli articoli 47, 48 e 49 della legge n. 800 del 1967 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1971, n. 686, per speci-

fiche categorie di artisti conferirebbe agli stessi la chiara condizione di liberi professionisti equiparando al trattamento fiscale lo *status* giuridico, senza arrecare modifiche di contenuto alla legge 14 agosto 1967, n. 800.

È demandata, comunque, all'auspicata legge di riforma (articolo 2) una regolamentazione più compiuta di tutta la materia, assumendo la presente proposta di legge il carattere di necessità e di urgenza quale provvedimento di raccordo tra le vigenti norme legislative e la nuova disciplina giuridica delle attività musicali all'esame del Parlamento.

L'articolo 3, ancora, detta norme di facile applicabilità per adeguare anche l'artista italiano alle condizioni di lavoro della Comunità Europea dove, come è noto, è consentita l'attività di segretario o rappresentante in genere, che nel nostro Paese, con termine tratto dalle fiere paesane o dal mercato degli immobili e dei terreni, viene definito « mediatore ».

Le norme — provvisorie — si limitano ad obbligare l'artista a depositare presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, il nominativo del segretario o rappresentante, sempre che l'artista medesimo ritenga opportuno avvalersene.

Lo stesso nominativo va comunicato all'imprenditore pubblico o privato che sia, qualora l'artista non intenda trattare direttamente.

L'articolo 4, infine, assicura agli artisti il mantenimento del trattamento previdenziale nonché l'assistenza sanitaria, di cui in atto fruiscono, e ciò sino all'entrata in vigore delle nuove norme di riordinamento delle attività musicali.

L'ENPALS è difatti un istituto autonomo a gestione speciale cui i singoli assistiti corrispondono contributi obbligatori o volontari per ottenere assistenza sanitaria e previdenza. L'attuale disciplina provvisoria non priva gli artisti dei diritti conseguenti a contribuzioni in precedenza versate o direttamente o indirettamente per le rispettive prestazioni di lavoro professionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per la realizzazione di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da parte degli Enti lirico-sinfonici, Istituzioni musicali aventi personalità giuridica pubblica o privata, nonché da privati datori di lavoro, le scritture di cantanti primari o comprimari, concertisti-solisti, direttori d'orchestra, registi, coreografi, primi ballerini e ballerini solisti sono escluse dall'applicazione della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni, degli articoli 47, 48 e 49 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1971, n. 686.

L'esclusione di cui al precedente comma è limitata agli artisti con rapporto di lavoro autonomo, tenuto conto della condizione di liberi professionisti individuata anche nell'assoggettamento al regime fiscale cui sono sottoposti.

ART. 2.

La definitiva regolamentazione della materia relativa ai rapporti di cui al precedente articolo deve essere attuata nell'ambito della legge di riforma delle attività musicali.

ART. 3.

Gli artisti di cui all'articolo 1, che intendano avvalersi di procuratori o segretari o rappresentanti, sono tenuti a depositare nominativi, recapiti e qualifiche degli stessi presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, Direzione generale dello Spettacolo.

Detti nominativi dovranno essere comunicati, altresì, dagli interessati agli im-

prenditori pubblici o privati ogni qualvolta si venga ad instaurare rapporto o trattativa in forma non diretta.

ART. 4.

Gli artisti di cui all'articolo 1 continuano a fruire del trattamento previdenziale e dell'assistenza sanitaria da parte dell'ENPALS.